

Publicato il 16/04/2024

N. 00450/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cartei, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Muraca in Firenze, viale Spartaco Lavagnini, 13;

contro

Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, Susanna Cenerini e Cristiana Sardi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della “Determinazione n. -OMISSIS-” notificata in data 05.06.2017, con cui il Dirigente del Comune di Livorno Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e SUAP, Arch. -OMISSIS-, “Determina il

rilascio alla signora -OMISSIS-, residente in Livorno, -OMISSIS-, la concessione in sanatoria, fatti salvi i diritti di terzi, per i lavori di seguito descritti in stretta conformità a n. 2 elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto: cambio d'uso da agricolo a civile abitazione, con destinazione d'uso civile abitazione”, della quale si chiede l'annullamento limitatamente al mancato rilascio esplicito della sanatoria delle opere pertinenziali e segnatamente della tettoia pertinenziale di maggiori dimensioni identificata in atti;

- nonché degli elaborati allegati a tale determinazione n. -OMISSIS- e parte integrante di essa,

e di ogni altro atto a questi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compresi i seguenti:

- Determinazione n. -OMISSIS-” del Dirigente del “Settore Sviluppo del territorio e SUAP” arch. -OMISSIS- con cui si accerta ai sensi dell'art. 181 comma ter T.U. 42/04 e per gli effetti ivi previsti, la compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti in assenza della prescritta autorizzazione paesistica eseguiti in Livorno--OMISSIS-;

- Parere espresso dalla Commissione del Paesaggio in data -OMISSIS- nei seguenti termini: “Visto il ricorso al T.A.R., vista la richiesta di definizione presentata con prot. -OMISSIS- si esprime parere favorevole ad eccezione della tettoia pertinenziale in quanto per materiali, tipologia e dimensioni non si integra con il contesto ambientale”;

- Determinazione n. -OMISSIS- del Dirigente del settore e Sviluppo del territorio e SUAP con cui si determina in Euro 516,46 la sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra -OMISSIS-, premesso: a) di aver presentato nel 1995 al comune di Livorno istanza di sanatoria per aver abusivamente adibito a destinazione residenziale un annesso agricolo presente su un terreno di pregio paesaggistico di sua proprietà e per la realizzazione di due tettoie nell'ambito della medesima area; b) che il comune di Livorno con la disposizione n. -OMISSIS- respingeva la domanda di condono relativa al mutamento di destinazione d'uso recependo il parere negativo della propria commissione paesaggistica; c) che il medesimo comune con la disposizione n. -OMISSIS- dello stesso anno, previa acquisizione del parere paesaggistico favorevole, accoglieva l'istanza di sanatoria per la realizzazione delle due tettoie; d) che la disposizione n. -OMISSIS- veniva impugnata innanzi a questo TAR e dallo stesso annullata con sentenza n. -OMISSIS-; e) che il Comune di Livorno nel rinnovare l'esame della domanda di sanatoria sottoponeva nuovamente al vaglio della commissione paesaggistica non solo il mutamento di destinazione dell'annesso ma anche la realizzazione delle due tettoie già legittimate; f) che la commissione nella seduta del -OMISSIS- per una di esse ha espresso parere negativo; g) che i provvedimenti dirigenziali conseguentemente adottati hanno disposto la sanatoria paesaggistica

(determina n. -OMISSIS-) ed edilizia (determina n. -OMISSIS-/2017) dell'annesso e di una sola delle tettoie rigettando implicitamente la domanda di regolarizzazione del restante manufatto; tutto ciò premesso la ricorrente impugna i parziali dinieghi di sanatoria paesaggistica ed edilizia per i motivi di cui appresso.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la tettoia di cui i provvedimenti impugnati hanno denegato la sanatoria era già stata legittimata dalla disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- del 1999. La sua compatibilità paesaggistica ed edilizia non avrebbe, pertanto, potuto formare oggetto di un nuovo procedimento poiché la riedizione del potere imposta dalla sentenza di questo TAR concerneva esclusivamente la sanatoria del mutamento di destinazione dell'annesso.

La censura è fondata.

E' principio immanente nel sistema quello per cui una volta definito il procedimento amministrativo con la adozione del provvedimento finale l'amministrazione perde il potere di pronunciarsi sul medesimo oggetto potendo soltanto, qualora ne sussistano i presupposti, attivare il diverso potere di autotutela oggi previsto dagli art. 21 quinquies e nonies della L. 241/90 per rimuovere gli effetti del proprio atto.

Nel caso di specie, l'annullamento della disposizione n. -OMISSIS- da parte della sentenza di questo T.A.R. ha restituito al comune di Livorno il potere di rinnovare l'esame della istanza di sanatoria relativa al mutamento di destinazione d'uso dell'annesso agricolo ma non già di disporre nuovamente con riguardo alle due tettoie che erano già state regolarizzate con la diversa disposizione n. -OMISSIS-/99 la quale non è mai stata privata dei suoi effetti.

Sicchè il successivo diniego di sanatoria di una delle due predette tettoie

è stato adottato senza tener conto della già intervenuta consumazione del potere riesercitato.

Il Comune di Livorno si difende sul punto asserendo che a seguito del cd. consolidamento statico del

predetto manufatto lo stesso sarebbe stato sostituito con altro totalmente diverso per materiali costruttivi e conformazione, imponendosi per questo un nuovo esame della pratica di sanatoria da parte della commissione paesaggistica.

Il rilievo non merita favorevole considerazione.

Non risulta, infatti, che nell'esprimere la nuova valutazione paesaggistica la competente commissione comunale nella seduta del -OMISSIS- abbia tenuto in considerazione la nuova conformazione assunta dalla tettoia per effetto dei lavori di consolidamento statico. Infatti, nella pianta che reca il timbro della predetta seduta la tettoia di cui si discute risulta essere rappresentata con le dimensioni indicate nella originaria istanza di condono del -OMISSIS- (m. 6.90x6) e non con quelle assunte a seguito dei lavori di consolidamento eseguiti in base alla relazione dell'Ing. -OMISSIS- (m. 7.15x3.71).

La situazione di fatto presa in considerazione dalla commissione paesaggistica nel 2016 e dai conseguenti provvedimenti dirigenziali dell'anno successivo è quindi la stessa che fu oggetto delle valutazioni operate dai medesimi organi nel 1999 le quali culminarono con il rilascio della autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-/1999.

Non avendo avuto le modifiche morfologiche che hanno interessato la tettoia alcun rilievo nel procedimento che ha portato alla adozione del diniego impugnato, le stesse non possono quindi in alcun modo essere addotte a posteriori per giustificare il rinnovo del potere a suo tempo

esercitato.

Per tali assorbenti considerazioni il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il comune di Livorno alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a. e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO